

Il vertice nazionale degli ingegneri conferma la propria linea sull'iscrizione

Vecchi informatici fuori dall'Albo

MILANO ■ Ai laureati in informatica di vecchio ordinamento è preclusa l'iscrizione all'Albo degli ingegneri. Mentre per gli informatici con un titolo di laurea di primo o di secondo livello, conseguito in base alla riforma del sistema universitario sullo schema del 3+2, la porta dell'Albo resta aperta, rispettivamente per la sezione B e quella A.

Queste precisazioni, contenute nella circolare XVI sessione n. 381 del Cni (Consiglio nazionale degli ingegneri), servono a rispondere alle numerose richieste di chiarimenti arrivate negli ultimi mesi da parte degli Ordini provinciali in tema di requisiti d'accesso all'Albo. Spiega a questo proposito la circolare del Cni: «Riguardo alla sezione A dell'Albo, l'articolo 47, 2° comma, lettera c, del Dpr 5

giugno 2001 n. 328 consente l'iscrizione al settore dell'informazione (anche) a coloro che hanno conseguito la laurea specialistica nella classe 23/S Informatica, unitamente al superamento dell'esame di Stato». Riguardo alla sezione B, prosegue il quadro normati-

Sui titoli di vecchio ordinamento, invece, è la circolare del 25 maggio 2002, protocollo 2126 del ministero dell'Istruzione, università e ricerca (Miur), a confermare il divieto d'accesso all'esame di Stato per gli ingegneri ai laureati in scienze dell'informazio-

ne e in informatica, premettendo come «le lauree che nell'ambito del previgente ordinamento non consentivano l'accesso agli esami di Stato non costituiscono titolo idoneo per sostenere i nuovi esami, a meno che non esistano espresse previsioni in tal senso nel Dpr 328/2001».

Dello stesso orientamento è il ministero della Giustizia. Nel parere del 27 maggio

2003, protocollo 3/7170/U si legge, infatti, che «l'articolo 8 del Dpr n. 328/2001 consente a coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente di partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli Albi professionali. Il 3 comma dello stesso articolo prevede poi che i diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la Tabella A allegata al Dpr in esame, tabella che non prevede, tra i diplomi universitari elencati ed utili al fine dell'accesso all'esame di Stato per le professioni di ingegnere (sezione B, settore dell'informazione), il diploma in informatica, ma quello in "ingegneria informatica", che appare essere cosa diver-

sa».

L'iscrizione all'Albo professionale risulta in tal modo aperta a chi possiede uno dei nuovi titoli informatici (come accennato: titoli di laurea appartenenti alla classe 23/S per la sezione A e alla classe 26 per la sezione B) conseguiti negli atenei che hanno all'attivo questi tipi di percorsi formativi, come, per esempio, le università di Pisa e Napoli.

Spetterà poi ai singoli Ordini provinciali verificare quali università abbiano effettivamente attivato corsi di laurea di nuovo ordinamento disposti dal Dpr 328/2001. terminate le verifiche, sarà sempre compito degli Ordini provinciali accogliere le istanze d'iscrizione da parte dei laureati che abbiano i requisiti previsti.

CRISTINA GIUA

*La strada è aperta
per i nuovi laureati*

vo illustrato nella nota, «l'articolo 48, 2° comma, lettera c, dello stesso regolamento prevede la facoltà di iscrizione al settore dell'informazione ai possessori della laurea nella classe 26 Scienze e tecnologie informatiche, che hanno superato l'esame di Stato».